



TRIBUNALE DI CASSINO

Aggiornamento delle linee guida in ambito di pignoramento presso terzi eseguito dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e di pignoramento presso terzi eseguito dal creditore procedente ex art. 543 c.p.c. (in particolare, sull'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 quinto comma c.p.c.).

Il Giudice dell'Esecuzione

ritenuto di dover aggiornare le linee guida già emesse negli ambiti sopraindicati;

tenuto conto dei maggiori orientamenti di merito sviluppatasi in materia;

ritenute superate *ex nunc* tutte le precedenti linee guida e circolari emesse da questo Tribunale nei predetti ambiti;

rappresenta quanto segue.

1. Pignoramento presso terzi eseguito dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.:

a) per quanto concerne l'iscrizione a ruolo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 492 bis ultimo comma c.p.c. e 543 quarto comma c.p.c., i trenta giorni previsti a pena di inefficacia del pignoramento decorrono dalla data della consegna del pignoramento e dunque dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente;

b) trova applicazione la norma di cui all'art. 497 c.p.c., in quanto norma di carattere generale e pertanto sussiste l'obbligo per il creditore procedente di presentare istanza di assegnazione o vendita entro il termine di giorni 45.

I 45 giorni per il deposito della istanza di assegnazione o vendita (fermo il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 501 c.p.c.) decorrono, come previsto dalla norma, dal "compimento" del pignoramento che nel PPT si verifica alla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento;

c) non trova applicazione la norma di cui all'art. 543 c.p.c. quinto comma c.p.c. che dispone l'obbligo della notifica e del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione;

d) non è espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 543 ultimo comma c.p.c. che il decreto di fissazione di udienza preveda anche un termine entro il quale eseguire la notifica e pertanto tale termine non sarà indicato, fermo però il termine di cui al numero 4 del secondo comma dell'art. 543 c.p.c., riportato nel decreto di fissazione di udienza, che invita il terzo a rendere la dichiarazione entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo pec;

e) non è consentito ovviare alla problematica, più volte evidenziata dagli avvocati, dell'iscrizione c.d. al buio ossia senza aver prima avuto conoscenza della dichiarazione (eventualmente negativa) del terzo, ostandovi motivi di carattere normativo: l'art. 492 bis non prevede infatti che il verbale di pignoramento contenga anche l'avviso al terzo di rendere la dichiarazione, che deve invece essere inserito nel decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 543 ultimo comma c.p.c.;

f) la previsione di cui all'art. 155 ter disp.att. c.p.c. , ossia la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento ove il creditore non esegua la scelta dei beni o dei terzi, non preclude la possibilità che il creditore possa eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell'art. 543 c.p.c. ;

g) sarà possibile la riunione tra il PPT ordinario ex art. 543 c.p.c. ed il PPT ex art. 492 bis c.p.c. solo previo controllo, ad opera del GE al quale vengano assegnati i fascicoli per l'eventuale riunione, del rispetto delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 497 c.p.c. e 492 bis ultimo comma c.p.c. e 543 quarto comma c.p.c.;

h) circa la questione della liquidazione dei compensi all'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 122 del DPR 1229 del 1959 si provvederà in tal senso:

- a considerare tali compensi quali spese della procedura, come espressamente previsto dalla norma, e a computarli, nell'ordinanza di assegnazione quali spese in prededuzione, analogamente a quanto previsto per spese liquidate in favore del terzo pignorato;

- si liquideranno e si assegneranno in prededuzione assoluta a carico del terzo, salva l'ipotesi dell'estinzione della procedura ove tali spese saranno poste a carico del creditore procedente, con esclusione dei casi di estinzione della procedura per dichiarazione negativa agli atti del terzo o dei terzi pignorati citati e per mancata iscrizione a ruolo della procedura ex art. 164 ter c.p.c. nei quali il compenso non è dovuto;

- la percentuale del compenso sarà calcolata sul valore del credito per cui si procede ovvero in caso di incapienza della dichiarazione di quantità nei limiti di quanto assegnato sulla sorte precettata, anche in caso di assegnazione di crediti periodici (stipendio/pensione, canoni di locazione).

2. Pignoramento presso terzi eseguito dal creditore procedente ex art. 543 c.p.c. (in particolare, sull'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 quinto comma c.p.c.):

a) non è ammessa la notifica dell'avviso presso la Cancelleria del Tribunale in nessuna forma. L'avviso si considererà non notificato;

b) l'avviso 543 c.p.c. deve essere notificato e depositato (nel fascicolo telematico) entro la data prevista nell'atto di citazione a pena di inefficacia del pignoramento;

c) si ritiene applicabile il principio della scissione processuale in virtù del quale l'avviso deve ritenersi tempestivamente notificato se l'atto sia stato spedito dal notificante entro la data prevista nell'atto di citazione (salvo prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, anche in udienza successiva).

Entro la medesima data (indicata nell'atto di citazione) deve altresì essere depositata la prova dell'avvenuta spedizione (postale, telematica o a mezzo Unep).

Manda alla Cancelleria di pubblicare le presenti linee guida sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 2 settembre 2024

Il G.E. Dott. Lorenzo Sandulli